

CONVENZIONE TRA IL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA LOMBARDIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, con sede a Milano, Via Pietro Azario n. 6, (C.F. 80118570151 - prot.pr.milano@giustiziacert.it), nella persona del Provveditore e legale rappresentante, Dott.ssa Maria Milano Franco d'Aragona, domiciliato per la carica a Milano, in Via P. Azario n. 6 (di seguito **PRAP**),

E

l'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, (C.F. 80012650158, P.IVA 03064870151 - Pec unimi@postecert.it), nella persona della Rettrice e legale rappresentante, Prof.ssa Marina Brambilla, domiciliata per la carica a Milano, in Via Festa del Perdono n. 7 (di seguito **Università**), di seguito congiuntamente **le parti**

PREMESSO CHE

- l'art. 27 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce che le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”;
- gli artt. 2, 3, 34 e 35 della Costituzione stessa riconoscono l'istruzione e la formazione come diritti fondamentali della persona;
- pertanto, tali diritti devono essere garantiti anche ai soggetti in esecuzione penale in carcere e ai soggetti imputati o condannati sottoposti a misure e sanzioni di comunità;
- la l. n. 354/1975 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), nel ribadire che “nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale degli stessi” (art. 1), annovera l'istruzione tra gli strumenti che devono caratterizzare il trattamento del condannati (art. 15) e precisa che la finalità del reinserimento sociale “deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa” (art. 17);
- l'art. 19 della l. n. 354/1975 stabilisce nello specifico che negli istituti penitenziari “è agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati”;

- l'art. 44 del d.P.R. n. 230/2000 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*) prevede che “i detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione ai corsi, sono agevolati per il compimento degli studi” e che “a tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami”;
- l'art. 7 della l.r. Lombardia n. 25/2017 (*Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria*) stabilisce che “La Regione, anche in raccordo con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria [...] promuove e sostiene la partecipazione a percorsi di istruzione anche attraverso iniziative di [...] sostegno agli studi universitari”, assicurando il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti nell'offerta di istruzione;
- l'art. 27 del d.P.R. n. 382/1980 (*Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*) prevede che “i rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta [...] dei dipartimenti interessati e sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale”;
- l'art. 8 della l. n. 341/1990 (*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*) prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio e della attività culturali e formative, possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi e la stipula di apposite convenzioni;
- il Protocollo d'Intesa stipulato in data 23/10/2012 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Giustizia (*Programma speciale per l'istruzione e la formazione degli Istituti penitenziari*) prevede l'avvio di una collaborazione organica e articolata per il raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'integrazione e di pari opportunità nei percorsi scolastici all'interno delle strutture penitenziarie italiane (art. 2) e sancisce l'impegno delle parti a coinvolgere le Università interessate alla partecipazione al Programma (art. 3, lett. o);
- ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 270/2004, “le Università possono

riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso”;

- l'art. 22 della l. n. 448/2001 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*) prevede che al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione può essere riconosciuto un credito formativo per il conseguimento di laurea e di laurea specialistica, secondo modalità individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università,

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO

di rinnovare la Convenzione stipulata originariamente in data 03-12-2015 e rinnovata in data 28-09-2018 e in data 21-09-2021, con lo scopo di favorire e intensificare la collaborazione fra le due Istituzioni, sulla base di quanto segue.

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina il comune impegno e la collaborazione tra le parti nelle seguenti aree di intervento:

- 1) sostegno agli studi universitari delle persone ristrette presso gli istituti penitenziari indicati all'art. 3, in vista del perseguimento dell'obiettivo primario del reinserimento sociale e, più in generale, così da permettere loro di godere del diritto allo studio, alla prosecuzione degli studi e all'apprendimento;
- 2) formazione dei dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria (personale comparto sicurezza e comparto delle funzioni centrali e Dirigenti), con possibilità di riconoscimento, da parte dell'Università, di crediti formativi

per gli studi compiuti presso le strutture formative centrali e decentrate, nonché di promuovere specifiche attività formative rivolte ai dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria;

- 3) attività formative per studenti universitari (a titolo esemplificativo, master, stage attività finalizzate alla stesura di tesi di laurea) presso le strutture penitenziarie (Istituti Penitenziari, Prap), comunque non riguardanti tirocini curriculari, per cui si rinvia a specifica convenzione redatta sulla base della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- 4) progetti di tutoraggio volontario ed eventuali altre attività di volontariato di studenti universitari presso le strutture penitenziarie di cui è competente il Prap Lombardia, organizzati nell'ambito di progetti concordati tra Università e Singole Direzioni di Istituti Penitenziari;
- 5) attività di Terza Missione presso le strutture penitenziarie di cui è competente il Prap Lombardia, ossia l'insieme delle attività con le quali le università entrano in interazione diretta con la società, in questo caso specifico volte a supporto delle persone private della libertà personale.
- 6) elaborazione di progetti di studio e di ricerca in ambito penitenziario, con l'eventuale coinvolgimento dei detenuti e del personale penitenziario, come pure in sinergia con altri Atenei o Istituti di ricerca;
- 7) organizzazione di convegni, cicli di lezioni, seminari, mostre, spettacoli teatrali, concerti, corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione;
- 8) attività inerenti i tirocini.

Art. 3 - Destinatari

1. L'impegno delle parti a sostegno degli studi universitari dei detenuti riguarda chiunque intenda iscriversi o sia già immatricolato all'Università degli Studi di Milano e sia detenuto in uno degli Istituti Penitenziari Lombardi. Per ragioni organizzative e logistiche, tuttavia, si rivolge innanzitutto e in modo particolare agli Istituti di Milano Bollate e Milano Opera, dove è già attivo il Polo universitario penitenziario metropolitano, nonché alla Casa Circondariale di Milano San Vittore. L'Amministrazione Penitenziaria si impegna, ove non sussistano impedimenti specifici, ad agevolare il trasferimento di coloro che intendano immatricolarsi o risultino già iscritti presso l'Università degli Studi di Milano presso uno degli Istituti della città di Milano, al fine di agevolare la fruizione di tutti i servizi previsti

dall'Ateneo per gli studenti ristretti. Qualora sussistano impedimenti particolari al trasferimento presso una delle sedi del Polo di un detenuto che intenda immatricolarsi o proseguire gli studi all'Università degli Studi di Milano, si concorderanno modalità specifiche di supporto allo studente ristretto anche presso altri Istituti della Regione, in applicazione a quanto previsto dalla presente Convenzione.

2. Hanno diritto all'iscrizione e al sostegno per lo svolgimento del percorso di studi tutti i detenuti e le detenute che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, indipendentemente dalla collocazione nei diversi circuiti penitenziari e dalla loro sottoposizione a specifici regimi detentivi.

3. Più in generale, hanno diritto ad accedere a quanto stabilito dalla Convenzione tutte le persone che al momento dell'immatricolazione all'Università degli Studi di Milano o durante il percorso di studi nel medesimo Ateneo abbiano una qualunque limitazione della libertà personale dovuta a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

3. Gli studenti precedentemente ristretti continuano a fruire delle condizioni di sostegno previste dalla presente Convenzione anche qualora abbiano accesso a misure esterne e dopo il fine pena, sino alla conclusione del percorso di studi.

4. In relazione agli stranieri privi di permesso di soggiorno, le parti convengono che la presenza in Italia per l'esecuzione della pena debba considerarsi come presenza legale e dia quindi titolo all'iscrizione all'Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

5. Per gli studenti detenuti, le attività di sostegno allo studio previste nella presente Convenzione si terranno presso gli Istituti Penitenziari dove è già attivo il Polo universitario penitenziario metropolitano, con l'eccezione delle situazioni particolari di cui al comma 1. Gli esami di profitto e l'esame di laurea si terranno presso gli Istituti Penitenziari di cui al comma 1 o nelle sedi dell'Università, in base alla scelta dello studente e alle condizioni giuridiche dello stesso e ferme restando le autorizzazioni previste dalle norme penitenziarie.

Art. 4 - Studi universitari dei detenuti: impegni delle parti

1. L'Università si impegna a collaborare attivamente all'opera di rieducazione e reinserimento dei soggetti di cui all'art. 3. L'azione dell'Università è volta innanzitutto a favorire l'iscrizione ai corsi universitari di quanti siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, nonché ad agevolare il più possibile gli iscritti nella prosecuzione del percorso di studio, ma mira altresì a coinvolgere nelle

attività proposte anche soggetti che, quantunque non ancora iscritti all'Università, abbiano gli strumenti culturali necessari per prendervi parte.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 saranno perseguiti mediante:

- l'erogazione di apporti (docenze, orientamento, tutorato), nell'ambito di progetti finalizzati e/o su base volontaria, da parte di docenti, unità di personale tecnico-amministrativo, studenti, dottorandi e assegnisti di ricerca dell'Università, previa concessione delle necessarie autorizzazioni per l'accesso alle sedi degli Istituti e previo nulla osta da parte della struttura universitaria di appartenenza, nel caso in cui le ore di docenza o l'attività svolta rientrino nei compiti istituzionali dei docenti o del personale tecnico-amministrativo;
- l'individuazione di una figura stabile di riferimento per tutte le attività di sostegno allo studio universitario delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, cui garantire continuità nella veste di Referente di Ateneo per i rapporti con il DAP, il PRAP, le Direzioni degli Istituti Penitenziari coinvolti, la Consulta Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP), gli Enti Locali e tutti gli altri soggetti con i quali ci si deve interfacciare nell'ambito di un progetto formativo rivolto al contesto penitenziario;
- l'attivazione di una o più unità amministrative dedicate esclusivamente alle attività di sostegno allo studio delle persone in esecuzione penale, che, in collaborazione con il Referente di Ateneo, abbiano in particolare il compito di: i) assicurare il coordinamento dell'intera rete dei tutor, ii) coordinarsi con gli Uffici della Direzione segreteria studenti e diritto allo studio per le pratiche di immatricolazione e di gestione delle successive carriere degli studenti ristretti, iii) coordinarsi con gli Uffici della Direzione segreteria studenti e diritto allo studio e con i Settori SeFa per l'organizzazione degli esami di profitto e di laurea, iv) fare da tramite fra gli studenti ristretti, i rispettivi tutor e il sistema bibliotecario di Ateneo;
- la possibile attivazione di ulteriori contratti *ad hoc*, per esigenze connesse ad alcuni aspetti specifici delle attività di sostegno allo studio delle persone in esecuzione penale;
- l'eventualità che l'Ateneo attivi forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento, a titolo essenzialmente gratuito, di ex studenti e di altre figure esterne all'Ateneo, dotate di specifiche competenze utili nel supporto ai percorsi di studio degli studenti ristretti, previa necessaria autorizzazione;

- l'individuazione di procedure amministrative che tengano specificamente conto dello stato di privazione della libertà in cui gli studenti e gli aspiranti studenti si trovano, con particolare riferimento al reperimento delle informazioni, alla gestione dei rapporti con le segreterie didattiche e amministrative, all'accesso ai servizi bibliotecari (tramite un servizio di prestito agevolato con delega);
- la previsione della possibilità di immatricolarsi anche nel corso dell'anno accademico, come pure della possibilità di essere immatricolati anche nei corsi di studio per i quali è previsto un numero programmato, senza doversi sottoporre al test di ammissione, attraverso l'iter indicato più oltre, all'art. 5, comma 1;
- l'impegno a facilitare il più possibile agli studenti detenuti l'accesso a libri, dispense e, più in generale, al materiale didattico necessario per la preparazione degli esami, qualunque sia il circuito penitenziario al quale appartengono e compatibilmente con le regole che normano tale circuito;
- l'impegno da parte dell'Ateneo, ove possibile e tramite l'utilizzo di fondi dedicati, ad acquistare libri di testo per gli studenti ristretti in regimi speciali nei quali non risulti possibile introdurre libri appartenenti al Sistema Bibliotecario di Ateneo (quale, ad esempio, il regime ex 41bis o.p.). Tali materiali sono da considerarsi di proprietà dell'Ateneo e debbono quindi ricevere le attenzioni che si devono a ogni bene dello Stato. Una volta terminata la loro funzione, devono essere restituiti dalle persone detenute al personale universitario o, nel caso degli studenti sottoposti a regime ex 41bis o.p., agli operatori autorizzati a fare da tramite tra le parti, per poter essere destinati ad altro;
- la possibile assegnazione in comodato d'uso gratuito di PC e altri strumenti che agevolino il percorso degli studenti detenuti;
- la configurazione agevolata delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, secondo modalità deliberate dagli Organi accademici, ferma restando la fruibilità da parte dei medesimi soggetti di eventuali specifici contributi stanziati da Regione Lombardia o a seguito degli accordi di cui all'art. 9 a favore degli studenti detenuti, quale agevolazione per il compimento degli studi universitari. Quanto alle borse di studio, si applicano le disposizioni nazionali;
- la previsione della possibilità di assumere provvedimenti volti ad agevolare le persone ristrette che dovessero decidere di riprendere gli studi dopo un lasso

di tempo che prevederebbe il pagamento di una cifra per ogni anno intercorso dall'ultima iscrizione;

- lo svolgimento annuale all'interno degli Istituti coinvolti di Open day e altre iniziative volte all'orientamento dei potenziali neo-immatricolati e alla presentazione dell'offerta didattica dell'Ateneo, con particolare attenzione ai corsi di studio più facilmente accessibili a chi è ristretto presso un Istituto Penitenziario, ossia a quelli che non richiedono condizioni strutturali impossibili da realizzare in ambito carcerario.

3. Per parte sua, l'Amministrazione Penitenziaria si impegna a favorire gli studi universitari dei detenuti:

- prevedendo, ove possibile, l'assegnazione degli studenti a «camere o reparti adeguati» (come prevede l'art. 44 del DPR n. 230/2000), se possibile insieme ad altri che svolgano le stesse attività di studio;
- sensibilizzando le Direzioni degli Istituti Penitenziari coinvolti ad ottimizzare gli spazi all'uopo dedicati per individuare locali da adibirsi alle attività di studio e di insegnamento universitario, adeguati alle esigenze connesse a tali attività;
- agevolando il personale universitario nel reperimento dei documenti necessari all'immatricolazione degli studenti ristretti (documenti di identità e/o certificati di detenzione o attestazioni di identità da parte dell'Istituto, fototessere);
- permettendo al personale universitario e ai tutor didattici di incontrare gli studenti ristretti per consegnare materiali di studio o per svolgere colloqui di tutoraggio in vista dei primi esami sin dal momento della compilazione del modulo di immatricolazione, atto formale che sancisce l'avvio dell'iter amministrativo per il perfezionamento dell'iscrizione, in capo alle Segreterie Didattiche;
- permettendo agli studenti, compatibilmente con le disposizioni interne, di tenere nelle proprie camere e negli altri locali di studio i libri e gli strumenti didattici necessari;
- agevolando la consegna dei materiali didattici agli studenti ristretti e, ove siano necessari specifici controlli da parte del personale penitenziario, impegnandosi ad averne cura e a consegnarli a coloro ai quali sono destinati;

- garantendo a tutti gli studenti ristretti il cui circuito di appartenenza lo permetta l'accesso alle attività universitarie a frequenza obbligatoria (laboratori) che erogano crediti e vengono svolte dall'Ateneo all'interno degli Istituti;
- garantendo e facilitando l'accesso agli Istituti da parte dei docenti, degli studenti universitari, delle unità di personale tecnico-amministrativo, dei tutor, dei volontari e dell'eventuale personale del Servizio Civile volontario partecipanti al progetto, nei limiti delle disponibilità logistiche degli Istituti Penitenziari di riferimento e a condizione del pieno rispetto delle norme in vigore in tali Istituti;
- agevolando la continuità del progetto;
- favorendo per chi segue un percorso di studi universitari la continuità di permanenza nell'Istituto fino al compimento dello stesso percorso, impegnandosi, per quanto di propria competenza, a evitare i trasferimenti che non siano dovuti a gravi motivi, esigenze inderogabili o per espressa volontà dello studente, e sostenendo le eventuali istanze legittime di riassegnazione all'Istituto sede del Polo universitario da parte di quegli studenti ristretti che dovessero venire trasferiti altrove;
- informando entro 15 giorni i responsabili dell'Ateneo dell'avvenuto trasferimento e della nuova destinazione di un detenuto iscritto all'Università, onde permettere al personale accademico di valutare con lo studente trasferito tutte le possibili iniziative volte a favorire la continuità nello studio, rimanendo iscritto nella stessa Università (in caso di percorso avanzato e in fase di conclusione) o attraverso il passaggio ad altro Ateneo;
- agevolando, per quanto possibile, il personale dell'Università, nei casi di trasferimento o di scarcerazione, nel recupero di eventuali libri dell'Ateneo in uso allo studente ristretto trasferito/scarcerato, prima che gli stessi vadano dispersi;
- riconoscendo alle sedi universitarie, per le finalità della presente Convenzione, lo status di sede di lavoro dei propri dipendenti, così da agevolare gli spostamenti del personale dell'Amministrazione Penitenziaria verso le sedi universitarie per incontri di formazione, verifica e programmazione;
- promuovendo la partecipazione dei detenuti alle iniziative culturali e formative di cui all'art. 2, dandone sempre notizia e adeguata divulgazione.

4. Le Direzioni degli Istituti Penitenziari assicurano:

- per gli Istituti ove siano presenti sezioni femminili, il pari accesso delle detenute donne ai percorsi di studio, nonché alle attività universitarie di cui all'art.5 co. 3,
- la disponibilità a sottoscrivere accordi di programma finalizzati a definire dettagli procedurali, modalità operative, luoghi di studio e insegnamento, tempistiche e accesso di docenti, studenti e volontari;
- il sostegno, ove possibile, delle spese per le attrezzature e gli arredi;
- l'individuazione del personale di supporto (volontari ed eventuale personale del Servizio Civile volontario) che parteciperà al progetto.

5. Gli Enti firmatari riconoscono il carattere innovativo della didattica universitaria in carcere e le peculiari esigenze che essa comporta sul piano tecnico-professionale e della relazione tra studenti e docenti. Nello svolgimento di queste attività si attribuisce particolare rilievo allo sviluppo e al mantenimento delle relazioni interpersonali tra studenti, da una parte, e docenti, tutor e volontari dall'altra.

Art. 5 - Studi Universitari dei detenuti: agevolazioni procedurali e didattiche

1. L'immatricolazione dei detenuti che intendono iscriversi a un corso universitario è preceduta da un colloquio di orientamento generale tra ciascun richiedente e il personale dedicato dell'Università, al fine di assicurare all'aspirante studente le informazioni necessarie, valutare eventuali debiti formativi ed individuare le modalità per il loro superamento, vagliando la percorribilità del percorso di studi prescelto in relazione alla condizione detentiva. Ciò premesso, in considerazione della particolarità delle loro condizioni e dello spirito che anima la presente Convenzione, le persone ristrette che scelgano di immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato possono essere ammesse in sovrannumero a tali corsi, senza sottoporsi al test di ammissione, tramite un apposito provvedimento rettorale, sentiti i Presidenti dei collegi didattici interessati. Per l'ammissione ai corsi ad accesso libero non dovranno sostenere la prova di verifica della preparazione iniziale prevista dai singoli corsi di studio.

2. Gli studenti ristretti saranno affiancati nel loro percorso universitario da uno o più un tutor, individuati e debitamente formati dall'Università, secondo modalità concordate con la Direzione dell'Istituto Penitenziario di riferimento, con il compito di fornire supporto per la scelta degli esami, il reperimento di tutto il

materiale didattico, lo studio, i contatti con i docenti e la stesura del piano di studio. Le regole, gli adempimenti e le procedure specifiche che i tutor saranno tenuti a rispettare nel compimento della propria attività all'interno degli Istituti di Pena verranno definite negli accordi che ciascuna sede prenderà con il Referente di Ateneo per il sostegno allo studio universitario delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà e per la relativa offerta formativa. Gli incontri di tutoraggio avverranno secondo modalità concordate con la Direzione dell'Istituto Penitenziario di riferimento. Agli studenti impegnati nelle attività di tutoraggio a favore dei loro compagni ristretti o in esecuzione penale esterna possono essere riconosciuti, previa loro richiesta e parere favorevole da parte del Presidente del corso di studi, i crediti formativi previsti per attività sostitutive. Sarà inoltre verificata la possibilità di rimborsare loro le spese eventualmente sostenute per il trasporto nell'ambito dell'attività di sostegno allo studio degli studenti detenuti.

3. Le attività didattiche che rientrano nell'ambito dell'offerta formativa annuale dell'Università degli Studi di Milano per il Polo universitario penitenziario si articolano in lezioni di gruppo, lezioni individuali e/o attività didattiche assistite da tutor. Sono particolarmente incoraggiate le attività didattiche miste, ovvero lezioni, seminari, laboratori svolti in contesto penitenziario ai quali prendano parte docenti, studenti detenuti e studenti non detenuti. Ove necessario, a integrazione della didattica frontale sarà possibile ricorrere alla didattica a distanza, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Questa articolata offerta formativa dovrà essere preliminarmente concordata e definita entro l'inizio dell'anno accademico con le Direzioni degli Istituti di detenzione di cui all'art. 3, comma 1; a tale scopo, si potrà procedere alla stesura di specifici accordi operativi.

Art. 6 - Formazione del personale

1. L'Università degli Studi di Milano si impegna a collaborare alla promozione di opportunità formative per il personale del comparto sicurezza, del comparto funzioni centrali e dei Dirigenti dell'Amministrazione in servizio presso le sedi lombarde, mediante interventi che saranno definiti in specifici accordi. L'azione dell'Università è principalmente diretta alla condivisione delle attività formative con il PRAP, sin dalla fase della loro progettazione, al fine di garantire che i corsi corrispondano agli standard formativi definiti dalle normative vigenti, nonché all'eventuale riconoscimento di crediti formativi subordinatamente alla frequenza e al superamento di una prova finale.
2. In particolare, possono beneficiare del riconoscimento di crediti formativi tutti i dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria che, essendo in possesso di idoneo titolo di scuola media superiore, si iscrivano ad un Corso di studi presso l'Università degli Studi di Milano.

3. I dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria hanno l'onere di richiedere espressamente il riconoscimento dei crediti formativi, previa presentazione di idonea documentazione attestante lo svolgimento delle attività e degli studi a cui è stata richiesta l'iscrizione. A tal fine, gli interessati, all'atto di iscrizione al primo anno o ad anni successivi, devono produrre, oltre ai documenti previsti nel Manifesto annuale degli studi, la domanda di riconoscimento dei crediti formativi, la ricevuta del contributo per riconoscimento carriera pregressa annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ogni documentazione idonea a certificare lo svolgimento delle attività e degli studi di cui al comma 6 e i programmi degli esami sostenuti.
4. Il riconoscimento dei crediti è subordinato a delibera del competente Collegio Didattico, previa verifica dell'idoneità della documentazione attestante lo svolgimento delle attività e degli studi cui, è subordinato il riconoscimento dei crediti formativi.
5. Nel caso di cui al co. 6, lett. d), ai fini del riconoscimento dei crediti, le competenti strutture didattiche devono tenere conto, oltre che della congruenza con l'ordinamento del corso cui il richiedente chiede di essere ammesso, anche della eventuale obsolescenza dei crediti acquisiti. Dopo avere ricevuto la delibera del Collegio Didattico, la segreteria studenti provvede a darne comunicazione scritta all'interessato.
6. Ai dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria, che si iscrivano o siano iscritti alla data di entrata in vigore della presente Convenzione a un corso di laurea presso l'Università degli Studi di Milano, sono riconosciuti, previa verifica secondo le modalità di cui ai commi precedenti, i seguenti crediti formativi:
 - a) 3 crediti formativi da computarsi tra le attività pratiche o gli stage o le ulteriori attività formative (ove previste) o, in subordine, tra gli insegnamenti a scelta libera, a favore dei dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria che abbiano svolto più di 6 mesi di attività lavorativa continuativa alle dipendenze dell'Amministrazione stessa;
 - b) i crediti formativi previsti dai rispettivi regolamenti didattici per abilità e competenze informatiche a favore dei dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria che abbiano svolto, nell'ambito del loro percorso di formazione e aggiornamento professionale, corsi di informatica, anche senza esame finale, e/o svolgano presso l'Amministrazione stessa compiti o attività che richiedano conoscenze e abilità professionali in materia informatica;
 - c) i crediti formativi previsti dai rispettivi regolamenti didattici per le competenze linguistiche di base a favore dei dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria che abbiano svolto, nell'ambito del loro percorso di formazione

- e aggiornamento professionale, corsi della lingua in oggetto, purché fosse previsto un esame finale e questo sia stato positivamente superato;
- d) i crediti formativi previsti dai rispettivi regolamenti didattici per materie che risultino identiche o equipollenti a corsi seguiti dai dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito del loro percorso di formazione e aggiornamento professionale, purché fossero tenuti da professori universitari, anche afferenti ad altri Atenei, fosse previsto un esame finale e questo sia stato positivamente superato. In tal caso, si applica la disposizione di cui al comma 5.
7. Come previsto dal Regolamento Studenti dell'Università degli Studi di Milano, il numero dei crediti riconosciuti a favore dei dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria non può essere superiore alla misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio tenuto conto del limite massimo di 12 CFU riconoscibili.
8. Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea triennale non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
9. L'Università si impegna a collaborare alla promozione di opportunità formative per il personale del comparto sicurezza, del comparto delle funzioni centrali e dei Dirigenti dell'Amministrazione in servizio presso le sedi lombarde del PRAP. L'azione dell'Università è principalmente diretta alla condivisione delle attività formative con il PRAP, al fine di garantire che i corsi corrispondano agli standard formativi definiti dalle normative vigenti, nonché all'eventuale riconoscimento di crediti formativi subordinatamente alla frequenza e al superamento di una prova finale.
10. In particolare, l'Università si impegna a comunicare al PRAP l'attivazione di corsi di formazione, nonché di master, corsi di perfezionamento e specializzazione post laurea. Qualora il PRAP ritenga che i corsi attivati corrispondano alle necessità di formazione del proprio personale e agli standard previsti dalla normativa vigente, lo comunica all'Università che si impegna a riservare gratuitamente ai dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria, che siano in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, un numero massimo complessivo di 2 posti per anno accademico all'interno dei corsi di cui sopra, previa delibera dell'organo di coordinamento competente.
11. Il PRAP, a sua volta, si impegna a comunicare all'Università l'attivazione da parte sua di attività formative. Qualora l'Università ritenga che le attività attivate dal PRAP corrispondano alle necessità di formazione del proprio personale, dei propri laureati o studenti, nonché agli standard previsti dalla normativa vigente,

lo comunica al PRAP, che, a sua volta, si impegna a riservare gratuitamente ai dipendenti, laureati o studenti dell'Università, che siano in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, un numero massimo complessivo di 2 posti per anno accademico all'interno dei corsi di cui sopra.

12. Il PRAP si impegna a:

- coinvolgere l'Università nella progettazione delle attività formative a favore del personale penitenziario;
- permettere la partecipazione del personale del comparto sicurezza, del comparto delle funzioni centrali e dei Dirigenti alle opportunità formative;
- individuare il personale che possa usufruire gratuitamente dei corsi di cui al comma 10, indicandone i nominativi all'Università;
- comunicare tempestivamente all'Università l'attivazione dei corsi di cui al comma 11.

13. L'Università si impegna a:

- collaborare con il PRAP nella progettazione delle attività formative a favore del personale penitenziario;
- individuare il personale, laureati, studenti che possano usufruire gratuitamente dei corsi di cui al precedente comma 11;
- comunicare tempestivamente al PRAP l'attivazione dei corsi di cui al comma 10.

14. L'Amministrazione Penitenziaria si impegna a:

- coinvolgere l'Università nella progettazione delle attività formative a favore del personale penitenziario;
- permettere la partecipazione del personale del comparto sicurezza, del comparto delle funzioni centrali e dei Dirigenti alle opportunità formative.

Art. 7 - Attività formative e di volontariato di studenti universitari

1. Le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione presso le strutture penitenziarie (Istituti di detenzione, Uepe, Prap) di attività formative di studenti iscritti all'Università (a titolo esemplificativo: tirocini, attività finalizzate alla stesura di tesi di laurea, master), predisponendo all'inizio di ciascun anno accademico un piano comune che individui il numero di tirocinanti e tesisti da ammettere nelle singole sedi penitenziarie.

2. Le parti definiranno congiuntamente l'impostazione, la progettazione e la valutazione complessiva di tirocini. Gli inserimenti avverranno previa stipula di apposita convenzione tra le parti, ai sensi della normativa vigente in materia di tirocini e in osservanza delle esigenze di sicurezza degli Istituti e degli studenti coinvolti.
3. Al personale penitenziario che svolgerà funzioni di tutoraggio agli studenti verrà rilasciata un'attestazione dell'attività svolta.
4. I tirocini formativi non costituiranno premessa per rapporti di lavoro con il Ministero della Giustizia.
5. Le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di progetti di volontariato che, nel rispetto della vigente normativa, vedano impegnati gli studenti dell'Università presso le sedi penitenziarie, previa stipula di accordi dedicati a tali progetti sottoscritti con le singole Direzioni di istituto penitenziario interessate.

Art. 8 - Copertura assicurativa

1. L'Università si impegna a garantire che i docenti, il personale tecnico amministrativo e gli studenti impegnati in attività presso le strutture dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi della presente Convenzione usufruiscano di copertura assicurativa per i rischi di infortunio e di responsabilità civile verso terzi ai sensi della vigente normativa. Per quanto concerne eventuali ex studenti e altre figure esterne che risultassero coinvolte, potranno avvalersi della copertura assicurativa per la responsabilità civile che viene sottoscritta dai laureati frequentatori.

Art. 9 - Accordi attuativi e finanziamenti

1. Laddove necessario, le parti daranno attuazione agli impegni previsti dalla presente convenzione tramite appositi accordi convenzionali che disciplineranno di volta in volta le modalità e i tempi operativi, nonché gli eventuali e necessari finanziamenti.
2. Le parti si impegnano a valutare la possibilità di finanziare il progetto mediante contributi stanziati a tal fine da enti pubblici e privati nonché concorrendo, eventualmente in collaborazione con altri enti, a bandi per progetti finanziati in ambito nazionale e internazionale.

Art. 10 - Durata e recesso

1. La convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi di tempo, tramite scambio di corrispondenza fra le parti e previa approvazione dei rispettivi organi competenti.
2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione a mezzo posta certificata da inviarsi con preavviso di almeno 90 giorni, fermo restando che dovrà essere garantito il completamento delle attività già avviate nonché assicurato il diritto degli studenti di proseguire e completare gli studi secondo le modalità organizzative in vigore al momento dell'iscrizione.

Art. 11 - Referenti

1. Referenti della Convenzione per il PRAP (sede Milano, via P. Azario n. 6) sono:
 - il Funzionario giuridico-pedagogico Dott.ssa **Maria Siciliano** - Responsabile della Sezione Formazione dell'Ufficio II del Personale e della Formazione per il raccordo e le azioni di promozione della formazione del personale.
e-mail: maria.siciliano@giustizia.it - tel. 0243856312
 - il Funzionario dell'Organizzazione e delle relazioni **Luigi Palmiero** dell'Unità Organizzativa del Trattamento per le attività connesse alla realizzazione del Polo Universitario.
e-mail: luigi.palmiero@giustizia.it - tel. 0243856322
2. Referenti della Convenzione per l'Università degli Studi di Milano sono:
 - il **Prof. Stefano Simonetta** - docente del Dipartimento di Filosofia e Referente di Ateneo per il sostegno allo studio universitario delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà e la relativa offerta formativa, per tutti gli aspetti che concernono il personale docente di Ateneo e le attività di didattica, tutorato e ricerca. e-mail: stefano.simonetta@unimi.it - tel. 0250312349
 - il **Direttore Generale pro tempore**, per tutti gli aspetti che coinvolgono il personale contrattualizzato dell'Ateneo, nonché l'eventuale fornitura di attrezzature e arredi. e-mail: direzione.generale@unimi.it
 - la **Dott.ssa Emanuela Dellavalle** - Dirigente responsabile della Direzione segreterie studenti e diritto allo studio, per le attività connesse alla gestione amministrativa degli studenti. e-mail: emanuela.dellavalle@unimi.it - tel. 0250313700

- la **Dott.ssa Chiara Dell'Oca** - Responsabile dell'Ufficio Progetto Carcere dell'Università Statale, per gli aspetti di competenza dell'Ufficio stesso. e-mail: chiara.delloca@unimi.it - tel. 0250312865
- la **Dott.ssa Barbara Rosina** - Direttore del Centro di Servizio di Ateneo per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni, per gli aspetti che riguardano l'orientamento e i tirocini degli studenti. e-mail: barbara.rosina@unimi.it - tel. 0250312101
- il **Dott. Roberto Tiezzi** - Dirigente Responsabile della Divisione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze, per quanto concerne le attività di Terza Missione. e-mail: roberto.tiezzi@unimi.it - tel. 0250312163

Art. 12 - Tutela della privacy

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
2. Per il PRAP, il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro della Giustizia e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede del Ministero della Giustizia, in via Arenula n. 70 - 00186 Roma all'indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@giustizia.it.
3. Per l'UNIMI il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Milano, nella persona della Rettrice pro tempore, e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, all'indirizzo e-mail dpo@unimi.it.

Art. 13 - Imposta di bollo

1. Ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, parte I, di cui all'all. A al D.P.R. n. 642/1972 (*Disciplina dell'imposta di bollo*), la presente convenzione è soggetta a bollatura.
2. Il relativo onere è a carico del PRAP e dell'Università in parti uguali.
3. La convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, parte II allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Art. 14 - Foro competente

1. Le parti riconoscono come unico foro competente per qualsiasi controversia avanti il Giudice ordinario quello di Milano.

Art. 15 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e alla normativa universitaria e penitenziaria vigenti.

Milano, data della firma digitale

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA
REGIONE LOMBARDIA**

IL PROVVEDITORE REGIONALE

Dott.ssa Maria Milano Franco d'Aragona

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

LA RETTRICE

Prof.ssa Marina Brambilla